

All 12

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,
vista la proposta presentata da [REDACTED] volta ad ottenere
l'ammissione al procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento,
previsto dagli artt. 7 e segg della l. 27.1.2012 n.3;
ritenuto che la debitrice non è assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1 del R. D.
16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;

vista la relazione depositata dall'esperto dott.ssa [REDACTED] nominato dal Giudice nel
presente procedimento, in assenza di Organismo di composizione della crisi;
ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 59.353,81

- BANCA INTESA SAN PAOLO-(Neos finance) per € 23.102,84;
- PRESTITALIA KTESIOS per € 16.519,05;
- INTESA SAN PAOLO- ACCEDO finanziamento per € 3.835,11;
- OCCHIPINTI RINALDO per € 1.657,56;
- CHE BANCA! S.p.a. carta di credito rateale per € 1.500,00;
- ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR- prestito personale per € 331,00;
- SIMETO AMBIENTE T.I.A. (anni 2008 2009 2015) per € 2.531,86;
- RISCOSSIONE SICILIA SPA - ruoli esattoriali per € 1.696,78;
- [REDACTED] - oneri condominiali per € 483,95;
- [REDACTED] - canone locazione per € 5.500,00;
- [REDACTED] spese legali sfratto per € 1.695,03;
- Agenzia delle Entrate- avviso di liquidazione per € 189,63;
- Comune di Scicli - Tari 2014 per € 311,00

ritenuto che il piano prevede il versamento diretto del dovuto dal datore di lavoro;
ritenuto che sono stati esaminati dall'esperto i seguenti documenti:

Autocertificazione dello stato di famiglia;

- Modelli CUD riferiti ai redditi 2011, 2012, 2013, 2014;
- Modelli 730 riferiti ai redditi 2011, 2012, 2013, 2014;
- Cedolini paga da gennaio a ottobre 2015;
- Copia contratto n. 9019074 di prestito fronte della cessione del V dello stipendio,
Intesa San Paolo Personal Finance s.p.a. (ex Neos Finance s.p.a.);
- Copia contratto n. 330717 di prestito verso delegazione a pagare su stipendi,
Prestitalia s.p.a. (rappresentata da Ktesios s.p.a.);
- Copia del contratto di locazione ad uso abitativo;
- Copia atto di precetto avv. [REDACTED]







- Copia carte di circolazione del veicolo targato [REDACTED] di proprietà di [REDACTED]
- Elenco delle spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare;
- Visure presso il Pubblico Registro Automobilistico;
- Estratti di ruolo presso Riscossione Sicilia s.p.a. al 14/09/2015;
- Visura protesti presso la C.C.I.A.A. di Catania al 08/09/2015;
- Informativa della Centrale di Allarme Interbancaria;
- Certificato dei carichi pendenti presso la procura distrettuale di Catania;
- Certificato del Casellario Giudiziale;
- Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
- Avviso di liquidazione imposta di registro del 14/05/14;
- Interrogazione del catasto dei terreni e fabbricati , attraverso il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate;
- Informativa dei dati creditizi presenti in CRIF alla data del 15/09/2015;
- Documenti di identità dei ricorrenti;
- Copia stralci estratti conto corrente Che Banca! s.p.a. anni 2013, 2014, 2015;
- Copia stralci estratti conto corrente Banca Nazionale del lavoro s.p.a. 1°-2°- 3° trimestre 2011; da gennaio ad agosto 2012 (escluso aprile), 1° e 2° trimestre 2013;

ritenuto che il nucleo familiare è composto dalla ricorrente e dai figli Giuliana (avuta dal primo matrimonio) e Francesco (avuto dal secondo matrimonio), quest'ultimo minorenne; ritenuto che le spese mensili medie della famiglia ammontano ad € 1.089,17 oltre ad € 500 per canone di locazione mensile e rata condominiale per come verificato dall'esperto, che ha elaborato la proposta prevedendo che per il sostentamento effettivo di un nucleo familiare, avente le caratteristiche di quello in esame, sia sufficiente mensilmente l'importo sopra indicato;

ritenuto che, secondo la relazione della dott.ssa [REDACTED], la causa del sovraindebitamento dell'istante è da ricondursi essenzialmente al lontano 1993, quando la ricorrente insieme al primo marito contrassero un debito di 20 milioni di lire per far fronte alle spese del loro matrimonio, conclusosi nel 1997. Durante l'ultimo anno di matrimonio il primo marito della [REDACTED] perse il lavoro e da quel momento in poi la ricorrente dovette far fronte al fabbisogno familiare, nonché al pagamento dei debiti contratti, unicamente con il suo stipendio. A seguito delle seconde nozze, le condizioni economiche rimasero comunque instabili, furono contratti alcuni nuovi debiti per esigenze familiari contando, di fatto, sul solo stipendio della ricorrente, in quanto il secondo marito aveva esclusivamente introiti occasionali. A ciò si aggiunga che, malgrado gli sforzi fatti per onorare i debiti, nel tempo si è manifestato uno squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse per farvi fronte, così come attestato dalla Dott.ssa [REDACTED] e ciò anche a causa dei rifinanziamenti finalizzati all'estinzione di precedenti prestiti con aumento di interessi a carico della [REDACTED].





Ritenuto che la ricorrente [REDACTED] è proprietaria esclusivamente di 1/9 dell'unità immobiliare sita in Catania, Contrada Primosole, praticamente di nessun rilievo ai fini del piano, in considerazione del modestissimo valore e dalla inesistente appetibilità sul mercato immobiliare;

ritenuto che, sulla scorta delle verifiche effettuate dall'esperto presso il Pubblico Registro Automobilistico risultano intestati alla ricorrente n. 2 autoveicoli targati [REDACTED] e [REDACTED] ed in riferimento a quest'ultimo è stata annotata la perdita di possesso per furto; la vendita del veicolo rimasto, stante il modesto valore, non inciderebbe in maniera significativa sul piano;

ritenuto che all'udienza fissata ex art. 12 bis l. 3/12 non sono state sollevate contestazioni, salvo che dai Sig.ri [REDACTED], proprietari dell'immobile condotto in locazione dalla [REDACTED] i quali hanno precisato il loro credito; alla luce della precisazione in questione, il piano è stato integrato, inserendo anche le spese liquidate dal Giudice del procedimento per convalida di sfratto e i canoni nelle more maturati;

ritenuto che l'importo dei pagamenti rateali mensili è compatibile con i bisogni della famiglia (a fronte di un reddito mensile di € 1.920,72) in quanto l'accantonamento medio mensile proposto nel piano – pari ad € 331,55 – è tale da consentire di mantenere ai proponenti euro 1.089,17 (oltre a € 500 euro per il canone lo locazione) mensili per i tre componenti il nucleo, tenuto conto anche del fatto che la figlia maggiore della [REDACTED] riceve mensilmente € 300 a titolo di mantenimento da parte del padre;

ritenuto che il piano prevede l'ammortamento per un numero massimo di n. 168 rate;

ritenuto che, dalla data dell'omologa, il datore di lavoro della [REDACTED] [REDACTED] accantonerà per i creditori l'importo mensile di € 359,17 dal 1° anno al 3° anno dall'omologa; di € 304,97 dal 4° anno al 6° anno dall'omologa e di € 148,40 dal 7° anno al 14° anno così suddiviso:

- BANCA INTESA SAN PAOLO-(Neos finance) € 78,89 (per 168 rate);
- PRESTITALIA KTESIOS- € 56,41 (per 168 rate);
- INTESA SAN PAOLO- ACCEDO- € 13,10 (per 168 rate);
- OCCHIPINTI RINALDO € 37,98 (per 36 rate);
- CHE BANCA! S.p.a. € 11,06 (per 72 rate);
- ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR € 4,74 (per 36 rate);
- SIMETO AMBIENTE € 29,88 (per 72 rate);
- RISCOSSIONE SICILIA SPA € 20,02 (per 72 rate);
- FLORIO SPINOSO -oneri condominio € 5,71 (per 72 rate);
- FLORIO SPINOSO - canoni locazione € 64,90 (per 72 rate);
- FLORIO SPINOSO- spese legali sfratto € 25,00 (per 72 rate);
- Agenzia delle Entrate € 4,35 (per 36 rate);
- Comune di Scicli € 7,13 (per 36 rate);



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Importo che sarà versato in due rate semestrali, per non gravare la debitrice dei costi dei relativi bonifici;

ritenuto che il compenso dell'esperto incaricato è stato liquidato con separato decreto e che il relativo pagamento è a carico della debitrice e che l'eventuale omissione potrà essere valutata al fine della revoca dell'omologa;

ritenuto che, ricorrendo le condizioni di legge, il piano del consumatore può essere omologato;

ritenuto che la dott.ssa [redacted] dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

P. Q. M.

Il Giudice

OMOLOGA

il piano del consumatore predisposto da [redacted]
dispone che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

attribuisce all'esperto dott.ssa [redacted] gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;

dispone che del presente piano sia data pubblicità sul sito procedure.it con spese a carico della ricorrente;

sospende le procedure esecutive promosse in danno di [redacted], per l'intera durata del piano.

Catania 6/4/2016

Il Giudice

Laura Messina



1

1

1

1